

Copia

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 147

CODICE ENTE N. 11299

28/11/2013

**OGGETTO: CARTA DEI SERVIZI DEL CONTRIBUENTE -
APPROVAZIONE**

L'anno **2013** il giorno **28** del mese di **Novembre** alle ore **23.20** nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale nei modi e nei termini di Legge.

Risultano presenti e assenti i seguenti Assessori:

Nominativo	Carica	Presente
Bonazzi Ermanno	Sindaco	SI
Gelosa Davino	Vice Sindaco	SI
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	NO
Pasini Maria Angela	Assessore-Consigliere	SI
Cuomo Ulloa Francesca	Assessore-Consigliere	SI
Bruni Matteo	Assessore-Consigliere	NO
D'Alessandro Antonio	Assessore Esterno	NO
Presenti n. 4		Assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Nigro Dr. Fausta**

Il Presidente Sig. **Bonazzi Ermanno**, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sull'argomento in oggetto:

CARTA DEI SERVIZI DEL CONTRIBUENTE - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La capacità di rispondere in modo appropriato ai bisogni dei cittadini costituisce una delle priorità e delle sfide maggiori, che hanno investito il mondo della pubblica amministrazione nell'ultimo decennio;
- Le profonde modificazioni legislative che si sono succedute in questi anni, hanno imposto, infatti, alla pubblica amministrazione un significativo mutamento di rotta, dal quale sono usciti profondamente modificati valori e atteggiamenti, che per lungo tempo hanno caratterizzato i comportamenti degli operatori pubblici.
- L'obiettivo della centralità dell'utente, rispetto al servizio erogato, costituisce oggi la scelta obbligata di ogni pubblica amministrazione che voglia appropriarsi del primato dell'efficienza e dell'efficacia;

Considerato che alla luce delle disposizioni in materia di trasparenza la Carta dei Servizi tributari sintetizza la dichiarazione di impegno dell'ente nei confronti dei contribuenti, essendo la sua funzione quella di avvicinare i soggetti e di ridurre le distanze attraverso la sottoscrizione di un impegno nel quale, non solo sono individuati obblighi e diritti reciproci, ma si prefigura un percorso di crescita comune;

Dato atto che tale documento si pone come un vero e proprio accordo tra il Comune ed i cittadini, a fronte del quale l'Ente stesso si impegna, pertanto, a fornire i servizi tributari allo standard qualitativo prestabilito, in tempi certi, costanti e verificabili, attraverso la contestuale attivazione di un sistema di monitoraggio, che consentirà al cittadino di far pervenire la propria voce per segnalare ritardi, carenze o disservizi e mettere in condizione il Comune di provvedere alle conseguenti azioni correttive;

Ritenuto, pertanto, che la Carta dei Servizi tributari rappresenti:

- un mezzo di conoscenza per l'utente dei suoi diritti e delle modalità per conseguirne il soddisfacimento;
- un impegno del Comune verso l'utente per garantire un servizio adeguato ai fabbisogni;
- uno strumento per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi;
- una modalità per dare attuazione ai principi di uguaglianza, imparzialità, partecipazione;

Vista la proposta di deliberazione predisposta in data 27/11/2013 dal Responsabile di Area Finanziaria. avente ad oggetto "CARTA DEI SERVIZI DEL CONTRIBUENTE - APPROVAZIONE"

Ritenuta meritevole di approvazione;

Visto l' allegato parere favorevole reso dal Funzionario Responsabile in ordine alle proprie competenze in data 27.11.2013;

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile di Area Finanziaria avente ad oggetto "CARTA DEI SERVIZI DEL CONTRIBUENTE - APPROVAZIONE;
2. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentirne l'immediata pubblicazione della sul sito web del comune.

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

**Oggetto: CARTA DEI SERVIZI DEL CONTRIBUENTE -
APPROVAZIONE**

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Considerate le disposizioni di cui

- alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
- al Decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
- al Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni" convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273;
- alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
- al Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";
- al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività amministrativa svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- alla Legge 7 giugno 2000, n. 150, "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
- alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28 novembre 2000, "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni";
- al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- alla Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 24 marzo 2004, "Rilevazione della qualità percepita dai cittadini";
- al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- al Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248 "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il*

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”;

- alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge Finanziaria 2007;
- alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Legge Finanziaria 2008;
- alla Legge 18 giugno 2009, n. 69, riguardante interventi sul procedimento amministrativo - trasparenza;
- alla Legge 23 luglio 2009, n. 99, riguardante interventi sul procedimento amministrativo - semplificazioni;
- alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191, Legge finanziaria 2010;
- al Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, manovra correttiva 2011 disciplinante il nuovo regime dei contribuenti;
- al Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sul federalismo municipale ;
- al Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”* ;
- al Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012, n. 44, *“ Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”*;

Dato atto della necessità di predisporre un documento che tuteli gli obblighi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in materia tributaria, anche in relazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla norma in materia;

Dato atto che la bozza dell'atto è stata trasmessa ai componenti della giunta Comunale in data 03/10/2013 , per la valutazione;

Considerato che ai rilievi operati il sottoscritto Responsabile ha riscontrato con propria nota del 03/10/2013 oltre che a discuterne verbalmente;

Acquisito che ad oggi non sono pervenute ulteriori proposte di modifica/rettifica;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di approvare la carta dei servizi per i diritti del contribuente di cui all'allegato “A”
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentirne l'immediata applicazione.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dr. Mariateresa Palestra

Comune di Travacò Siccomario
Provincia di Pavia

*Carta dei servizi per i diritti del
contribuente*

*Approvata con deliberazione di G.C. N...
del...*

INDICE ARTICOLI

- Art.1 Oggetto del Regolamento
- Art.2 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
- Art.3 Chiarezza e motivazione degli atti
- Art.4 Informazioni ai contribuenti
- Art.5 Conoscenza degli atti
- Art.6 Semplificazione
- Art.7 Diritto di interpello
- Art.8 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello
- Art.9 Effetti dell'interpello
- Art.10 Attuazione del diritto di interpello
- Art.11 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 12 Attività di verifica e di controllo
- Art.13 Accessi, ispezioni, verifiche
- Art.14 Autotutela
- Art.15 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela
- Art.16 Limiti all'esercizio del potere di autotutela
- Art.17 Procedimento di autotutela
- Art.18 Decorrenza

Art.1 Oggetto

1. Il presente atto recepisce le disposizioni contenute nella Legge 27 luglio 2000 n.212 in materia di diritti del contribuente, di semplificazione e di trasparenza nonché disciplina, ai sensi del D.L.564/1994, convertito in Legge 656/1994 e del D.M.11.02.1997 n.37 l'istituto dell'autotutela, in forza della quale l'Amministrazione procede all'annullamento o alla rinuncia dei propri atti impositivi illegittimi o infondati.

2. Le disposizioni in esso contenute tendono a garantire l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e a ridurre il contenzioso con il contribuente.

Art.2 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali in materia tributaria devono contenere nel titolo il proprio oggetto; le singole parti, rubriche ed articoli devono menzionare l'oggetto delle disposizioni in essi contenute.

2. Le disposizioni che modificano regolamenti tributari devono essere introdotte riportando interamente il testo modificato.

3. Ogni provvedimento in materia tributaria che fa riferimento a precedenti atti o disposizioni deve indicarne in forma sintetica il contenuto.

4. I regolamenti comunali in materia tributaria non possono prevedere a carico dei contribuenti adempimenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore, salvo differente specifica previsione normativa.

Art. 3 Chiarezza e motivazione degli atti

1. Al fine di garantire ai contribuenti il diritto ad una efficace difesa, ogni provvedimento dell'Amministrazione Comunale in materia tributaria diretta al singolo contribuente deve essere adeguatamente motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.

2. Ogni provvedimento deve contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito;
- l'indicazione dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- il nome del responsabile del procedimento;
- le modalità, i termini e l'autorità avanti alla quale è possibile presentare ricorso, o come esercitare il diritto alla difesa.

Art.4 Informazioni ai contribuenti

1. Il Servizio Tributi assume iniziative idonee a consentire alla cittadinanza una conoscenza costante, completa ed agevole delle disposizioni regolamentari e amministrative vigenti in materia di tributi comunali.

2. Il Servizio rende tempestivamente pubbliche le aliquote e le tariffe adottate in materia di imposte e tasse comunali, nonché ogni altro atto che incide sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari.

3. Cura altresì la predisposizione di materiale informativo e lo mette a disposizione gratuitamente dei contribuenti presso i propri uffici e diffuso on line mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comunale.

Art.5 Conoscenza degli atti

1. L'Amministrazione Comunale porta a conoscenza il contribuente degli atti a lui destinati secondo le modalità di cui al successivo comma.

2. Gli atti devono essere comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

3. In ogni caso gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza del contribuente secondo le norme vigenti in materia.

4. Restano ferme le disposizioni di legge che disciplinano la notifica degli atti tributari, che si intendono integralmente recepite..

Art.6 Semplificazione

1. Il Servizio Tributi assume iniziative volte a garantire che la modulistica in materia di tributi comunali sia messa a disposizione del contribuente in tempi utili, compatibilmente con la tempestività degli adempimenti di esclusiva competenza dell'Amministrazione Finanziaria o dei Concessionari della riscossione, anche on line.
2. Il Servizio cura altresì che le proprie comunicazioni ed istruzioni siano comprensibili e che, per quanto concerne procedimenti disciplinati autonomamente dal Comune, il contribuente possa adempiere ai propri obblighi nelle forme più rapide, agevoli e meno onerose.
3. Gli uffici tributari non possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Gli uffici si riservano comunque di acquisire direttamente dal contribuente documenti ed informazioni non forniti tempestivamente o prodotti in modo parziale dalle Amministrazioni pubbliche interpellate, nei casi in cui ritardi od omissioni pregiudichino gli interessi del contribuente o possano essere causa di contenzioso.
4. Il contribuente può in ogni caso produrre direttamente ogni tipo di documentazione al fine di accelerare il procedimento.
5. I tempi dei singoli procedimenti sono disciplinati da appositi atti deliberati dagli organi competenti e pubblicati nella apposita sezione del sito istituzionale.

Art.7 Diritto di interpello

1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni tributarie, con esclusivo riferimento a quelle emanate dal Comune stesso e con riferimento a casi concreti e personali, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione.
2. Non costituiscono diritto di interpello e non rientrano pertanto nella disciplina dell'istituto le richieste di informazione o di consulenza generica e le informazioni su questioni che non danno origine ad obiettive condizioni di incertezza.

Art.8 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con una richiesta scritta del contribuente che deve essere sottoscritta e deve contenere, pena l'inammissibilità:
 - i dati identificativi del contribuente;
 - la precisa esposizione del caso concreto;
 - la formulazione del quesito sottoposto all'Amministrazione, l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente;
 - il recapito cui il parere deve essere inviato.
2. All'istanza devono essere allegati eventuali documenti rilevanti ai fini della soluzione del quesito posto, esclusi quelli già in possesso dell'Amministrazione Comunale. In tal caso il contribuente può limitarsi ad indicarne gli estremi necessari alla loro individuazione.
3. Se i documenti allegati all'istanza o le informazioni fornite dal contribuente non sono sufficienti a formulare la risposta, l'Amministrazione può chiedere al contribuente di integrare l'istanza. In tal caso il termine per la risposta si interrompe e inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione di quanto richiesto.

Art.9 Effetti dell'interpello

1. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. Il Responsabile del tributo deve dare risposta scritta e motivata al quesito inoltrato entro 120 giorni dal ricevimento.
3. Per le questioni di maggiore complessità il Responsabile del tributo può avvalersi della

consulenza di professionisti esterni all'Ente.

4. La risposta vincola l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza d'interpello nella situazione come riportata e limitatamente al richiedente.

5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta dell'Amministrazione Comunale o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 2.

6. Il parere reso è privo di effetti nel caso in cui gli elementi e le circostanze indicate nell'istanza e rilevanti ai fini della pronuncia non sono corrispondenti al vero o risultano incompleti.

7. Qualsiasi atto emanato dall'Amministrazione nei confronti del contribuente in difformità alla risposta è da ritenersi nullo.

8. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni tra loro analoghe, l'Amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso mezzi idonei di comunicazione.

Art.10 Attuazione del diritto di interpello

L'Amministrazione Comunale adotta ogni opportuno adeguamento delle struttura organizzativa ed individua gli interventi da adottare allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni di cui agli articoli in materia di interpello, eventualmente ricorrendo al supporto esterno

Art.11 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra il contribuente e gli uffici tributari dell'Amministrazione Comunale sono improntati al principio della correttezza.

2. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi di mora al contribuente che si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale, ancorché successivamente modificati dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori dell'Amministrazione stessa.

3. Non sono altresì soggette a sanzione le violazioni meramente formali che non producono alcun debito d'imposta.

4. L'omessa denuncia ai fini delle tasse e imposte comunali, l'omessa comunicazione ai fini ICI e comunque tutte le dichiarazioni/denunce/comunicazioni previste dalle singole disposizioni di legge in materia costituiscono in ogni caso violazione sanzionabile.

Art. 12 Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, dei versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti da norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Ai fini delle attività di controllo il Comune esercita i poteri previsti dalle disposizioni vigenti e disciplinati in particolare dai singoli regolamenti per l'applicazione dei tributi.

3. Nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere provvedimenti di accertamento o sanzionatori, il responsabile del tributo invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari e/o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere elevato fino ad un massimo di 60 giorni dall'ufficio in caso di richieste particolarmente complesse.

Art.13 Accessi ispezioni, verifiche

1. Tutti gli accessi e le verifiche effettuati nell'ambito delle attività di accertamento in locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali ed artigianali, artistiche e professionali sono effettuati, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati,

negli orari ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario delle attività.

2. Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni e dell'oggetto della verifica.

3. Delle attività di cui al comma 1 viene redatto un processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali osservazioni del contribuente. Il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente stesso o da un suo incaricato, cui viene rilasciata copia. Dell'eventuale rifiuto dell'apposizione della firma viene dato atto nel verbale stesso.

Art.14 Autotutela

Il Comune può procedere in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione qualora la riconosca illegittima o infondata e in particolare nelle ipotesi di:

- errore di persona;
- doppia imposizione;
- errore di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- prova di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata comunque non oltre i termini previsti da disposizioni di legge o da regolamenti.

Art. 15 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio dell'autotutela è dato dall'esistenza di un atto o di una pretesa illegittima o infondata e da uno specifico, concreto e attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.

Potrà essere applicato su istanza o d'ufficio qualora ne esistessero i presupposti.

Art.16 Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite in presenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, pronunciata nel merito del rapporto tributario in questione.

2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che l'atto abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo sufficientemente lungo da creare situazioni esauritesi nel tempo.

3. Non costituiscono limiti al potere di annullamento:

- la presenza di una sentenza passata in giudicato su motivi di ordine formale (irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità);
- l'intervenuta definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini;
- la pendenza in giudizio.

Art.17 Procedimento di autotutela

1. L'esercizio dell'autotutela spetta al Funzionario responsabile del tributo che ha emanato l'atto che viene annullato o che è competente per gli accertamenti d'ufficio, ovvero dal suo eventuale sostituto.

2. L'eventuale istanza del contribuente non determina per il Comune alcun obbligo giuridico di provvedere e di provvedere, in particolare, nel senso prospettato dal contribuente.

3. Il provvedimento di annullamento e il provvedimento di rigetto dell'istanza del contribuente sono comunicati all'interessato. L'atto di annullamento è trasmesso anche all'organo giurisdizionale avanti al quale sia eventualmente pendente ricorso per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Art.18 Decorrenza

Le presenti disposizioni entrano in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 173**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **CARTA DEI SERVIZI DEL CONTRIBUENTE - APPROVAZIONE**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/11/2013

Il Responsabile di Settore

Palestra Dr. Mariateresa

Visto contabile

Ragioneria Economato e Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

DELIBERA G.C. N. 147 DEL 28/11/2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Bonazzi Ermanno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e` stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno 09.12.2013 e vi rimarrà` per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Addì 09.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nigro Dr. Fausta

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

☐ E' stata trasmessa in elenco, con lettera n° _____ in data 09.12.2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

☐ E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE